

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

Il Presidente Federale

- Vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata con il C.U. 161/A del 29 aprile 2011, con la quale sono stati approvati i soli termini di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 per le società di serie A, B, 1<sup>a</sup> Divisione e 2<sup>a</sup> Divisione;
- tenuto conto della necessità di integrare le suddette disposizioni con le norme relative ai controlli, alle garanzie, ai visti di esecutività e alle modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti 2011/2012;
- valutato di dover provvedere con urgenza alla emanazione delle suddette norme integrative, fermo restando quanto disposto nel citato C.U. 161/A del 29 aprile 2011;
- sentiti i Vice Presidenti;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai controlli, garanzie, visto di esecutività e le modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 2011/2012 di cui all'allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, 1^ Divisione e 2^ Divisione

Le variazioni di tesseramento per la stagione sportiva **2011/2012** sono regolate dalle seguenti norme,

Devono ritenersi quindi inapplicabili tutte le disposizioni e normative regolamentari in materia con esse incompatibili.

**1. Controlli, garanzie, visto esecutività**

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

**2. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti**

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri :

A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il **31 agosto 2011**:

- n. 1 rata pari al 30% del saldo passivo;

- n. 7 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal **30.9.2011** e fino al **31.3.2012**. L'importo delle sette rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal **3 gennaio al 31 gennaio 2012**:

- n. 1 rata pari all'80% del saldo passivo;

- n. 2 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal **29.2.2012** al **31.3.2012**. L'importo delle due rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro;

C) Gli adempimenti di cui al punto A) per operazioni poste in essere entro il **30 giugno 2011** nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti debbono essere effettuati entro il termine perentorio del **5 luglio 2011** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **1° luglio 2011** ed entro il **31 luglio 2011** che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), debbono essere effettuati entro il termine perentorio dell'**11 agosto 2011** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **1° agosto 2011 ed entro il 31 agosto 2011** che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del **12 settembre 2011** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

F) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **3 gennaio 2012 ed entro il 31 gennaio 2012** che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto E), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del **10 febbraio 2012** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.

G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e/o Serie B possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

H) E' consentito alle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico di trasferire calciatori e di cedere contratti a società di Serie A o Serie B con la stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l'effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

I) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Pro possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

L) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

M) Relativamente ai punti G) e H) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70%

dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

N) Relativamente al punto I) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

### 3. Garanzie

Le garanzie richiamate al precedente punto 2, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

- a) Fidejussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Prima e Seconda Divisione, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo modelli conformi a quelli predisposti dalle Leghe di appartenenza;
- b) Per le sole società di Serie A e di Serie B polizza fideiussoria assicurativa emessa secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega di appartenenza, da impresa di assicurazione benvisa allo Stato Italiano ed avente l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating Aaa se accertato dalla Moody's., o AAA se accertato da Standards & Poor's. In caso di rating inferiori, ma non oltre A3 per Moody's, o A- per Standards & Poor's l'accettabilità della polizza fideiussoria assicurativa viene demandata al giudizio insindacabile della Lega di appartenenza.
- c) La fidejussione bancaria e, per le sole società di Serie A e di Serie B, la polizza fideiussoria assicurativa, emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti di cui al precedente capoverso b), dovrà riportare, anche, esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché alla surroga ed al regresso nei suoi confronti, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

Inoltre, per le sole Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ed a insindacabile giudizio della LNPA, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo modello conforme a quello predisposto dalla LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, maturati al **31 marzo 2012**, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Per quanto riguarda Le Società di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca.

#### **4. Sanzioni**

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

a) Per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 17 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e nei limiti dello stesso articolo;

b) Le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli articoli 12 e 13 Legge 91/81;

c) La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8 comma 14 C.G.S. e comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g C.G.S., nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato **2011/2012**.